

COMUNE DI CATTOLICA
(Prov. di Rimini)

REP. INT. N. del

CONVENZIONE PER L'USO E GESTIONE DELLA STRUTTURA PROTETTA
POLIFUNZIONALE PER ANZIANI E/O PERSONE BISOGNOSE DI AMBO I SESSI
"VICIGIOVANNINI"

* * * * *

L'anno duemilatredecim, addì _____ del mese di _____, nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

tra:

- il Comune di Cattolica, nella persona del Dirigente del Settore 3, Dott. Francesco Rinaldini, che interviene nel presente atto ai sensi dell'art. 83 dello Statuto dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.126 del 10.10.1991 come successivamente modificata, domiciliato per la carica presso il Comune di Cattolica - P.zza Roosevelt, 5 codice fiscale del Comune n.00343840401

e

- l'Associazione Giovannini-Vici con sede in Cattolica - Via Torconca, nella persona del suo Presidente e Legale rappresentante Sig. Tarsi Giancarlo, nato a Cattolica il 7.05.1936 C.F. TRS GCR 36E07 C357L

P R E M E S S O

a) che con atto della Giunta Comunale n. 24 del 19/03/2003, esecutivo, si deliberava di concedere in gestione, quale struttura protetta polifunzionale per anziani e/o persone bisognose di ambo i sessi, l'immobile riattato sito in Cattolica – località Monte Vici, Via Torconca, e annessa area esterna, denominato per brevità "la struttura Vici-Giovannini di Cattolica", dotato dei beni mobili già meglio descritti nel documento allegato A al contratto Rep. n.19.559/2003;

b) che al 31/12/2012 scade la convenzione Rep. Int. n. 24/2011, stipulata in data 22/12/2011 tra le presenti parti, per la "cessione in gestione della struttura protetta polifunzionale per anziani e/o persone bisognose di ambo i sessi Vici-Giovannini", Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 14/12/2011;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 - OGGETTO E FINALITA'

Il Comune concede all'Associazione Giovannini-Vici con sede in Cattolica, Via Torconca, l'uso e la gestione dell'immobile sito in Cattolica, via Torconca di proprietà comunale, identificato in premessa, pervenuto al Comune di Cattolica a seguito di donazione da parte della Signora Renata Giovannini.

L'Associazione Giovannini-Vici, come sopra rappresentata, si impegna a gestire l'immobile, così come ristrutturato, esclusivamente nel rispetto di quanto richiesto dalla donante e, quindi, quale struttura protetta polifunzionale per anziani e/o persone bisognose di ambo i sessi ai seguenti patti e condizioni:

- la conduzione della struttura "Vici-Giovannini" mirerà in modo particolare all'aggregazione di anziani e/o persone bisognose per offrire loro, in maniera continuativa, un'ampia possibilità di socializzazione finalizzata ad attenuare i problemi legati alla solitudine o all'emarginazione sociale.

- tale scopo verrà raggiunto dall'Associazione attraverso la realizzazione di un programma di attività varie, di carattere sportivo, turistico, ricreativo, culturale, ecc... sottoposto all'Amministrazione Comunale.

ART.2 MANUTENZIONE

L'Associazione si impegna a gestire a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità la struttura di cui trattasi, assumendo a proprio carico e spese gli interventi per l'ordinaria manutenzione.

Gli interventi di manutenzione ordinaria a carico dell'Associazione Giovannini-Vici sono quelli previsti in merito dal Codice Civile e dalle altre norme di legge.

ART.3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico dell'Amministrazione Comunale, salvo accordi con l'Associazione.

ART.4 - USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI

L'Associazione Giovannini-Vici potrà utilizzare la struttura unicamente per lo svolgimento delle attività o manifestazioni di cui al precedente art. 1 con esclusione, salvo preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, di ogni altra iniziativa.

L'Associazione Giovannini-Vici è obbligata a consentire l'accesso alla struttura e la partecipazione alle iniziative a tutti coloro cui la struttura è destinata senza distinzione di sesso, razza, religione, appartenenza politica.

L'Amministrazione si riserva il diritto di usufruire della struttura per l'organizzazione di quattro manifestazioni di pubblico interesse nel corso di ogni anno solare.

Le giornate di utilizzo della struttura da parte dell'Amministrazione Comunale verranno comunicate all'Associazione con congruo anticipo al fine di evitare disservizi ai programmi già avviati dall'Associazione.

In tale circostanza sarà carico dell'Amministrazione Comunale la consueta pulizia dei locali dopo l'uso dei medesimi.

ART.5 - CUSTODIA E RESPONSABILITA'

L'Associazione dichiara che, permanendo nei luoghi e locali già in concessione, ha certezza del loro stato di fatto.

L'Associazione assume in proprio la custodia e la responsabilità degli impianti, anche ai fini di quanto disposto dalla L. 81/08 e successive modifiche e integrazioni e si impegna a comunicare, entro tre giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il nominativo del referente responsabile.

La stessa concessionaria sarà responsabile in prima persona delle attività svolte nei luoghi e nei locali oggetto di concessione, ai sensi del L. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, valutata la compatibilità dei luoghi con le attività che andrà a svolgere, secondo le disposizioni di legge vigenti.

ART.6 - COSTI DEL SERVIZIO

Trattandosi di attività organizzata e svolta da Associazioni senza scopo di lucro i servizi di carattere socio-assistenziale resi dall'Associazione saranno per i fruitori completamente gratuiti.

L'Associazione potrà organizzare iniziative di carattere culturale, sportivo, ricreativo a pagamento, con l'esclusivo rimborso da parte dei partecipanti delle spese vive sostenute per l'iniziativa o manifestazione.

L'Associazione si obbliga a provvedere al pagamento delle utenze acqua, elettricità e gas per i relativi importi e TARSU.

ART.7 - RESPONSABILITA' PER DANNI AGLI IMPIANTI

L'Associazione è tenuta a far rispettare il patrimonio comunale ed ha l'obbligo di risarcire l'Amministrazione comunale per ogni eventuale danno prodotto da terzi, fatta salva la facoltà per la medesima, di rivalersi nei confronti dei terzi danneggianti.

ART.8 - RESPONSABILITA' DELLA CONCESSIONARIA E RELATIVA COPERTURA ASSICURATIVA

L'immobile viene concesso nello stato di fatto in cui si trova e che l'Associazione dichiara di ben conoscere. Essa risponderà dei deterioramenti eccedenti il normale uso che si verificassero.

Le parti si danno atto che il concessionario solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale che possa derivare dalla conduzione degli impianti e degli immobili ceduti in concessione e per l'esercizio di tutte le attività che nello stesso verranno condotte.

L'Associazione a tale proposito si obbliga a stipulare apposita polizza r.c.t. e si impegna a rimborsare al Comune annualmente le spese che l'Amministrazione Comunale andrà a sostenere per la stipula di polizza assicurativa contro i rischi di scoppio e incendio relativamente al fabbricato, agli impianti ed all'attività svolta.

ART. 9 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata per il periodo

E' riconosciuta la facoltà ad entrambe le parti di recedere anticipatamente dalla convenzione mediante preavviso di almeno sei mesi con raccomandata a/r.

ART. 10 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

In caso di scioglimento o in caso di cessazione di attività dell'Associazione la concessione di gestione decade ed è risolta di diritto.

In caso di accertata violazione delle condizioni previste nella presente convenzione, il Comune effettuerà le dovute contestazioni all'Associazione assegnando un termine per le eventuali deduzioni.

Scaduto infruttuosamente il termine di cui sopra ed in caso di giudizio negativo sulle motivazioni addotte, si dà luogo alla risoluzione del presente contratto con esclusione di ogni ulteriore formalità legale.

L'Associazione rimetterà immediatamente la struttura a completa disposizione dell'Ente proprietario, fatta comunque salva ogni azione per il risarcimento dei danni in sede civile.

In caso di uso della struttura per iniziative che esulano da quanto previsto al precedente art. 1 saranno presi provvedimenti opportuni da parte dell'Amministrazione Comunale da decidersi di volta in volta.

ART. 11 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese immediate e future inerenti al presente contratto quali diritti, imposte, tasse e quant'altro occorresse per dare esecuzione al medesimo, sono poste a totale carico dell'Associazione.

ART. 12 CONTROVERSIE

Tutte le controversie per l'applicazione della presente convenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art.12, dovranno essere composte con spirito di amichevole accordo, in caso contrario, competente è il Tribunale di Rimini.

ART. 13 CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale, proprietaria della struttura affidata in concessione, è autorizzata ad effettuare, in qualunque momento e con l'ausilio di idoneo personale, sopralluoghi alla medesima ed a partecipare con preposti alle iniziative ed attività organizzate dall'Associazione; ha altresì la facoltà di fare indagini in merito al gradimento dei servizi proposti anche tramite colloqui diretti con gli utenti del centro.

ART. 14 REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 131 del 26/4/1986.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per l'Associazione Giovannini-Vici

Per il Comune di Cattolica